

COMUNE DI DARFO BOARIO TERME

Provincia di Brescia

UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 in data 27/11/2013.

Articolo 01 | Oggetto del Regolamento

- 1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art.4 del D.Lgs n. 23 del 14.03.2011.
- 2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 02 | Istituzione dell'imposta

- 1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, organizzazione di manifestazioni, comunicazione e promozione turistica del territorio, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
- 2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel Comune di Darfo Boario Terme.
- 3. L'imposta di soggiorno si applica dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per l'anno 2014 l'imposta si applica dal 1° Febbraio. La Giunta Comunale, con propria deliberazione da adottare entro il 31 dicembre dell'anno precedente, può modificare tale periodo.

Articolo 03 | Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva (come definita dalla legge regionale in materia di turismo) situata nel territorio del Comune di Darfo Boario Terme fino a 4 pernottamenti consecutivi e per pernottamenti superiori a trenta giorni.

Articolo 04 | Soggetto passivo e soggetto responsabile degli adempimenti strumentali alla esazione

- 1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Darfo Boario Terme che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 3.
- **2.** Al gestore della struttura ricettiva, presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, sono attribuite le funzioni di riscossione dell'imposta e tutti gli adempimenti espressamente previsti dal presente regolamento.

Articolo 05 | Esenzioni

- 1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) I minori fino al compimento del 14° anno di età;
 - b) Le persone diversamente abili non autosufficienti o la cui condizione di disabilità sia evidente e/o certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri.
 - c) L'accompagnatore delle persone diversamente abili;
 - d) I genitori che accompagnano i minori diversamente abili;
 - e) Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo di almeno venti partecipanti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venti partecipanti;
 - f) Gli appartenenti alle forze dell'ordine e militari, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco e di Protezione Civile che pernottano per esigenze di servizio;

- g) Gli appartenenti ad organismi di volontariato che offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per fronteggiare emergenze o calamità ambientali;
- h) Le persone che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
- i) I soggiorni gratuiti.
- 2. L'applicazione dell'esenzione di cui alle precedenti lettere b), c), d) e), f), g), h) e i) è subordinata alla consegna, da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al DPR n. 445 / 2000.

Articolo 06 | Misura dell'imposta

- 1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 3 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime nonché del prezzo. Nel caso di soggiorni superiori a trenta giorni, se disciplinati da regolare contratto, l'imposta di soggiorno si assolve in via anticipata e forfetaria alla stipula del contratto.
- 2. Le misure dell'imposta e l'importo forfetario per i lunghi soggiorni sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'articolo 42 comma 2 lettera f) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.
- 3. In caso di mancata adozione della delibera, entro i termini stabiliti per l'approvazione del bilancio di previsione, s'intendono prorogate le misure d'imposta applicate nella precedente annualità.

Articolo 07 | Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

- 1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Darfo Boario Terme sono tenuti a informare, in appositi spazi ed in modo leggibile, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità, delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. I relativi strumenti di pubblicazione saranno predisposti a cura e spese del Comune e redatti in più lingue.
- 2. Il gestore della struttura ricettiva deve dichiarare all'ufficio tributi del Comune di Darfo Boario Terme, contestualmente alla comunicazione delle presenze alla Provincia e comunque entro il trimestre successivo a quello di riferimento, il numero dei pernottamenti imponibili, il numero di quelli esenti in base al precedente art. 05, l'imposta dovuta, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
- 3. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, è presentata utilizzando la modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo per via telematica, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e d'informatizzazione.
- 4. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.
- 5. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Darfo Boario Terme.

Articolo 08 Versamento dell'imposta

- 1. I soggetti di cui all'articolo 4 comma 1, al termine di ciascun soggiorno, devono corrispondere l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato.
- 2. Il gestore della struttura provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza all'interno della propria ordinaria fattura / ricevuta fiscale, ed al successivo versamento delle somme riscosse al Comune di Darfo Boario Terme.
- 3. Nel caso in cui l'ospite si rifiuti di versare l'imposta il gestore deve far compilare l'apposito modulo, predisposto dal Comune, e trasmetterlo, entro il trimestre successivo a quello di riferimento, all'ufficio Tributi. Qualora l'ospite si rifiuti di compilare il modulo, la segnalazione del rifiuto deve essere effettuata dallo stesso gestore della struttura ricettiva.
- 4. Il gestore della struttura effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro sette giorni dalla dichiarazione di cui all'art. 07, comma 02, in uno dei seguenti modi:
 - a) mediante pagamento tramite il sistema bancario;
 - b) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria Comunale;
 - c) mediante altre forme di pagamento attivate dall'amministrazione Comunale.
- 5. Il versamento al Comune dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo¹.
- 6. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi nella misura pari al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 09 | Controllo e accertamento imposta

- 1. Il Comune effettua il controllo della puntuale applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente articolo7.
- 2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
- 3. l'attività di controllo il Comune può:
 - a) Invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti:
 - b) Inviare ai gestori delle strutture ricettive "questionari" relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.
- 4. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 10 Sanzioni Amministrative

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473.

_

¹ Legge n. 296 / 2006 art. 1 comma 166.

- 2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.
- 3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- 4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzione dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 11 | **Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

Articolo 12 | Rimborsi

- 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente articolo 7.
- 3. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori ad euro dieci.

Articolo 13 | Finalità dell'Imposta

- 1. L'impegno dell'Amministrazione comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito d'imposta, è finanziare quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs 23 /2011:
 - a) Interventi in materia di turismo e a sostegno delle strutture ricettive;
 - b) Interventi di manutenzione e recupero, nonché fruizione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del territorio comunale, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
- 2. Allo scopo di monitorare l'applicazione dell'imposta e di finalizzare la sua destinazione è istituito il tavolo di concertazione composto da rappresentanti del Comune e delle categorie principalmente interessate. Il tavolo di concertazione si dovrà riunire almeno due volte l'anno in occasione della programmazione della spesa e del resoconto economico.

Articolo 14 | Funzionario Responsabile dell'Imposta

1. La Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 15 | Contenzioso

2. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 16 Tutela dei dati personali.

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Darfo Boario Terme. Il Titolare garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità delle persone fisiche, nonché di tutti gli altri precetti stabiliti dal D.Lgs. 196/2003 ("Codice privacy") e successive modifiche. L'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003. Il Titolare del trattamento garantisce la reperibilità dell'apposita informativa completa (ex Art. 13, D.Lgs. 196/2003) presso il sito internet del Comune di Darfo Boario Terme, all'indirizzo www.darfoboarioterme.gov.it (informativa privacy – Ufficio Tributi), ed anche presso l'Ufficio Tributi del Comune stesso.

Articolo 17 | Norme di rinvio.

- 1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'Imposta di soggiorno e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso ed ogni altra normativa vigente applicabile all'imposta.
- 2. Le norme del presente regolamento s'intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovra ordinata.

Articolo 18 | Disposizioni finali

- 1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.
- 2. Per particolari esigenze tecniche o per motivate esigenze generali la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento.
- 3. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione.